

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2272-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1967

(V. Stampato n. 3814)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 giugno 1967*

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1967

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e la Francia, il 29 ottobre 1958, veniva conclusa una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni tributarie sul reddito e sul patrimonio.

La Convenzione faceva seguito ad altra conclusa tra i due Paesi il 16 giugno 1930, i cui criteri erano stati superati dall'evoluzione dei rapporti economici internazionali, sempre più improntati a principi non di separazione e di indifferenza, ma di cooperazione e di reciproco sviluppo e intesi a favorire maggiori scambi di beni e servizi.

Successivamente alla Convenzione del 1958 si sono maturati nuovi eventi, che hanno reso necessario l'Accordo aggiuntivo concluso a Parigi il 6 dicembre 1965, oggetto della presente relazione.

I nuovi eventi possono compendiarsi da un canto in ulteriori sostanziali modifiche nei sistemi fiscali dei due paesi, dall'altro nel completamento e nell'adozione definitiva del modello di Convenzione da parte del Comitato fiscale dell'OCSE, cui gli Stati membri debbono uniformarsi.

L'Accordo aggiuntivo, che, a tenore dell'articolo 12, costituisce parte integrante della Convenzione del 1958, apporta alla stessa le seguenti modifiche:

l'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione, determina le imposte cui la stessa si riferisce, applicate da ciascun Paese.

L'articolo 2 sostituisce il precedente articolo 8, stabilendo che i dividendi di una società sono tassati nel luogo del domicilio del destinatario e che nel luogo dove ha

sede la società tali dividendi possono essere tassati per non oltre il 15 per cento dell'ammontare lordo degli stessi, secondo accordi tra gli Stati contraenti.

L'articolo 3, in sostituzione dell'articolo 9 della Convenzione, richiama le disposizioni dell'articolo 2 per quanto concerne la tassazione degli interessi.

Gli articoli 4 e 5 adeguano la Convenzione alle precedenti disposizioni, apportando le opportune aggiunte e modifiche al precedente testo.

Per l'articolo 7, i singoli beni sono tassati da ciascun Stato secondo le norme della Convenzione con esclusione delle doppie imposizioni, ma con la precisazione che, ai fini delle aliquote, si tiene conto dell'insieme dei redditi tassabili.

L'articolo 8 introduce nella Convenzione le disposizioni del modello OCSE sulla non discriminazione in materia fiscale tra i contribuenti dei due Stati.

La Convenzione, per l'articolo 9, può essere estesa ai Territori francesi d'Oltremare che applicano imposte di natura analoga.

Gli articoli 10, 11 e 12, infine, contengono norme per l'entrata in vigore e la ratifica dell'accordo.

L'utilità di questo appare quanto mai evidente. Esso rende meglio operanti principi di politica fiscale già accolti e diretti ad agevolare, come innanzi detto, gli scambi internazionali e la libera circolazione di capitali e persone.

La Commissione affari esteri del Senato propone l'approvazione del disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.